

Roma 14 luglio 2017
Prot. n. 177/LR/al
All.1

A Tutte le Strutture

Loro Sedi

Oggetto: nuove “Linee guida” sui tirocini extracurriculari

Carissime/i,

Lo scorso 25 maggio la Conferenza Stato-Regioni ha approvato nuove linee guida sui tirocini extracurriculari che vanno a sostituire le linee guida del 2013, tenendo anche conto del documento del Consiglio dell’Unione Europea “Raccomandazioni su un quadro di qualità dei tirocini” del 10 marzo 2014, e che dovranno essere recepite dalle Regioni entro 6 mesi.

Nel sottolineare che le parti sociali non sono state consultate né dal Governo né dalla Conferenza Stato-Regioni, constatiamo che le nuove linee guida non affrontano le criticità di fondo che hanno caratterizzato l’utilizzo del tirocinio in Italia negli ultimi anni. Esse infatti, pur presentando alcuni aspetti migliorativi, in particolare maggiori diritti dei tirocinanti, condizioni di attivazioni più restrittive e maggiore attenzione alla spendibilità delle competenze acquisite, continuano a consentire, a nostro avviso, un utilizzo troppo largo di questo istituto.

Il tirocinio, infatti, è un utile strumento di politica attiva che può completare il collegamento scuola – lavoro e, più in generale, favorire l’accesso al lavoro, ma per la Cisl il suo utilizzo dovrebbe seguire alcuni principi: non dovrebbe essere uno strumento utilizzabile per tutti i disoccupati, ma finalizzato all’inserimento lavorativo dei giovani e di alcune categorie di disoccupati con particolari condizioni di svantaggio; non deve essere consentito per mansioni con scarsa qualificazione; devono sempre essere identificati e rilevanti i contenuti formativi che l’esperienza propone; deve essere previsto per periodi brevi; per i giovani deve garantire la coerenza con la qualifica posseduta e specificare se è finalizzato o no all’assunzione, per un patto di trasparenza.

Le Regioni e Province autonome hanno comunque facoltà di fissare disposizioni di maggiore tutela rispetto agli standard minimi fissati dalle Linee Guida, ricordando che i tirocini rientrano costituzionalmente nella competenza legislativa regionale. Auspichiamo quindi che nelle norme regionali di recepimento vengano operate maggiori restrizioni nell’uso dello strumento ed una sua più coerente finalizzazione.

Dobbiamo infine rilevare come il Governo, mentre si propone di definire con la prossima legge di bilancio ulteriori misure in favore dell’occupazione giovanile, non abbia utilizzato la revisione delle norme sui tirocini per elevare la qualità degli stessi, contrastarne gli abusi e rafforzare l’occupabilità di giovani e delle figure svantaggiate nel mercato del lavoro.

Vediamo in dettaglio i contenuti delle Linee Guida.

Oggetto delle linee guida sono i tirocini extracurriculari rivolti a:

- soggetti in stato di disoccupazione;
- beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- lavoratori a rischio di disoccupazione;
- soggetti già occupati in cerca di altra occupazione;
- soggetti disabili e svantaggiati.

Scompare dunque la tripartizione, in base ai soggetti destinatari, tra tirocini formativi, tirocini di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, a favore di una unificazione dell'istituto, della disciplina, salvo casi specifici, nonché dei soggetti destinatari, per i quali non viene operata alcuna selezione ma restano tutti i soggetti in cerca di occupazione indipendentemente dall'età e dalla condizione soggettiva, oltre agli occupati a rischio disoccupazione.

Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI) concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante, e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi e le modalità di attuazione.

La **durata** massima viene unificata a 12 mesi per tutti i soggetti, 24 mesi per i soggetti disabili, mentre in precedenza per i giovani che hanno conseguito un titolo di studio era pari a 6 mesi. Il raddoppio della durata massima per i giovani rischia di incentivare gli abusi e disincentivare l'utilizzo dell'apprendistato.

Viene introdotta una durata minima pari a 2 mesi, ad eccezione dei tirocini attivati presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è pari ad un mese, e dei tirocini rivolti a studenti e svolti durante il periodo estivo, con durata minima 14 giorni.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione, che non concorre al computo della durata complessiva, in caso di maternità, infortunio o malattia lunga e per periodi di almeno 15 giorni di chiusura aziendale.

Vengono introdotte ipotesi e modalità di "interruzione" del tirocinio, che non erano trattate nelle precedenti linee guida. Il tirocinante, in caso di interruzione, deve dare motivata comunicazione scritta ai due tutor. Il tirocinio può essere interrotto anche dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Nel piano formativo va indicato il numero di ore giornaliere e settimanali, comunque non superiori a quanto indicato nel contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Soggetti promotori del tirocinio possono essere: servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro; università statali e non statali abilitate al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM (alta formazione artistica e musicale); istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titolo di studio con valore legale; fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché in regime di convenzione o accreditati; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritte negli appositi albi; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro e autorizzate dalle Regioni; soggetti autorizzati alla intermediazione dall' Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) ovvero accreditati ai servizi per il lavoro; Anpal.

Viene prevista espressamente la possibilità per i Ministeri e per l'Anpal, in accordo con le regioni e le province autonome, di promuovere tirocini a rilevanza nazionale per i quali l'indennità di partecipazione è fissata in un minimo di 300 euro lordi.

Soggetti ospitanti possono essere persone fisiche o giuridiche di natura pubblica o privata. Vengono ampliate le fattispecie in cui il soggetto ospitante non può attivare tirocini, infatti non è possibile ospitare tirocinanti nel caso di imprese che abbiano procedure di Cig straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa, nel caso di imprese sottoposte a procedure concorsuali, o di imprese che abbiano effettuato licenziamenti, fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti e che prevedano di impiegare i tirocinanti in attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori licenziati. Il divieto è superabile se si raggiunge un accordo con le organizzazioni sindacali. Può attivare tirocini il soggetto ospitante che abbia in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo".

Inoltre, non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle tipiche o riservate alla professione.

Nei casi di tirocini in mobilità interregionale, si applica la disciplina della Regione o Provincia Autonoma in cui ha sede (operativa o sede legale) il soggetto ospitante.

Vengono introdotte **condizioni di attivazione** più restrittive. Il tirocinio non può essere attivato:

- se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi 2 anni precedenti all'attivazione del tirocinio;
- quando il tirocinio venga attivato per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- quando il tirocinio venga attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- quando il tirocinio venga attivato per sostituire il personale in malattia, in maternità, in ferie.

Il tirocinio può essere attivato se il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

Il soggetto ospitante non può attivare più di 1 tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe (la proroga deve essere motivata) o rinnovi. Tale restrizione era già prevista nelle Linee Guida del 2013, ma ora, accanto alla possibilità di proroga del tirocinio, si aggiunge la possibilità del rinnovo.

Restano invariati i **limiti numerici** precedenti:

- un tirocinante per datori di lavoro fino a 5 dipendenti;
- 2 tirocinanti per quelli tra 6 e 20 dipendenti;
- 10% per quelli con più di 20 dipendenti.

Nella base di computo dell'organico aziendale vengono però introdotti anche i contratti a termine, determinando un aumento del numero dei tirocinanti potenzialmente avviabili.

Viene inoltre introdotta, a favore delle unità operative con oltre 20 dipendenti, una premialità per incentivare l'assunzione dei tirocinanti alla fine del loro periodo, che consiste nella possibilità di attivare nuovi tirocini (fino ad un massimo di 4) oltre la quota prevista del 10% a condizione che una quota di tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti sia assunta con un contratto di almeno sei mesi, anche part-time almeno al 50%.

Sono esclusi dai limiti i soggetti disabili e svantaggiati.

Quanto alle **modalità di attivazione**, non si segnalano differenze di rilievo. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante stipulano una convenzione, sulla base di modelli definiti dalle regioni e dalle province autonome, alla quale è allegato il progetto formativo individuale (PFI) concordato tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante. Il PFI, il cui modello è allegato alle Linee guida, definisce gli obiettivi formativi da conseguire, la durata del tirocinio, l'orario giornaliero e settimanale, l'indennità corrisposta al tirocinante, le garanzie assicurative e le attività che saranno svolte dal tirocinante in base alle aree di attività contenute nella classificazione dei settori economico-professionali di cui al decreto interministeriale 30/06/2015 (quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali). Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare l'esperienza di tirocinio anche mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale (di cui è predisposto apposito modello allegato alle linee guida), anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale.

Nulla cambia per quanto riguarda le **garanzie assicurative**: il soggetto promotore resta tenuto a garantire l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail e l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con l'unica novità che viene esplicitato che la convenzione può prevedere che l'obbligo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.

Quanto alle **modalità di attuazione** e alla **tutorship**, non vi sono differenze di rilievo rispetto alle precedenti linee guida. Il soggetto promotore ha una serie di compiti volti a presidiare la qualità dell'esperienza e dell'apprendimento nel tirocinio, tra i quali la predisposizione del PFI, la stesura del Dossier individuale ed il rilascio dell'attestazione finale. Il soggetto ospitante ha tra i propri obblighi quello di collaborare alla stesura del PFI. Entrambi restano obbligati a designare un tutor. Il tutor del soggetto promotore può accompagnare fino a 20 tirocinanti contemporaneamente, limite che non esisteva nelle recenti linee guida. Resta fermo invece che ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.

Qualche novità si rileva per quanto riguarda l' **attestazione finale**, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello allegato alle Linee Guida. Tale attestazione, rilasciata al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale (introdotta ex novo e che raccoglie tutta la documentazione utile alla valutazione del tirocinio), riporta le attività effettivamente svolte con riferimento alle varie aree contenute nella classificazione dei settori economico-professionali di cui al decreto interministeriale 30/06/2015, concernente il quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze. Ciò agevolerà la trasparenza e la spendibilità delle competenze acquisite. Condizione per il rilascio dell'attestazione è che il tirocinante abbia partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.

Non vi sono novità sull' **indennità di partecipazione**, per la quale le Linee Guida continuano ad individuare come congruo un importo non inferiore a € 300 lordi mensili, salvo diversi importi stabiliti da Regioni e Province Autonome, da erogare per intero e a condizione di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L'indennità è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e non fa perdere lo status di disoccupato eventualmente posseduto dal tirocinante. Se il tirocinio vede come soggetto ospitante una pubblica amministrazione, le convenzioni potranno essere attivate solo laddove vi sia la copertura di spesa destinata ai tirocini e/o ad attività formative. L'indennità non spetta nei periodi di sospensione del tirocinio. Non spetta neppure ai lavoratori percettori di forme di sostegno al reddito; in questi casi è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalle discipline regionali.

Il **monitoraggio** dei tirocini avviene anche attraverso le "comunicazioni obbligatorie". Il Ministero Lavoro e l'ANPAL, con il supporto di Inapp e Italia Lavoro, predispongono annualmente un "report" nazionale di analisi e monitoraggio dei tirocini sulla base dei dati nazionali e quelli forniti da Regioni e Province Autonome, con particolare attenzione alla presenza di eventuali elementi distorsivi presenti nell'applicazione del tirocinio

Infine, il **sistema sanzionatorio** viene rafforzato, prevedendo che le regioni e le province autonome provvedano ad introdurre apposite sanzioni graduandole a seconda che le violazioni riscontrate siano sanabili o non sanabili e colpendo anche il soggetto promotore oltre quello ospitante.

Fraterni saluti

Il Segretario Confederale
Gigi Petteni